



DECRETO N. 382 DEL 22/12/2022

**OGGETTO:** Ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - Impianto di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti sito in via Lago di Pusiano, 4 - Schio (VI). Procedimento di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019 per l'impianto di recupero/smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente decreto si procede al riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019 al fine di ricomprendere nel succitato provvedimento l'impianto di stoccaggio e trattamento del rifiuto costituito da residui della pulizia stradale, in quanto tecnicamente connesso all'impianto di incenerimento.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- RICHAMATO** il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019 con cui è stata rilasciata alla società Alto Vicentino Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione integrata ambientale all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in via Lago di Pusiano n. 4 in Comune di Schio (VI);
- VISTO** il decreto n. 795 del 15 settembre 2020 che aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'utilizzo dell'area individuata al n. 28 della planimetria generale dello stabilimento per lo stazionamento di cassoni contenenti rifiuti in attesa di scarico;
- VISTA** l'autorizzazione della Provincia di Vicenza n. 182/Suolo Rifiuti/2011 del 09.12.2011 rilasciata alla società Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con sede legale e operativa in via Lago di Pusiano, 4 in comune di Schio che autorizza all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento [operazione D13 e R12] del rifiuto costituito da residui della pulizia stradale;
- CONSTATATO** che l'impianto di stoccaggio e trattamento del rifiuto costituito da residui della pulizia stradale condivide il medesimo sito dell'impianto di incenerimento di rifiuti;
- RILEVATO** che la Provincia di Vicenza ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto, con nota prot. n. 35762 del 20.08.2021 acquisita al prot. reg. 370534 del 20.08.2021, la documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento/recupero rifiuti da spazzamento stradale interno all'impianto di incenerimento rifiuti inviata da Alto vicentino Ambiente s.r.l., in quanto dall'esame istruttorio è emerso che l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti da residui della pulizia delle strade è tecnicamente connesso all'impianto di incenerimento rifiuti;
- PRESO ATTO** che la Regione del Veneto con prot. reg. n. 385016 del 01.09.2021 ha condiviso l'impostazione proposta dalla Provincia di Vicenza per l'impianto di smaltimento/recupero rifiuti da spazzamento stradale in parola;
- VISTA** la nota prot. n. 387440 del 03.09.2021 con cui si comunica ad Alto vicentino Ambiente s.r.l. l'avvio del riesame parziale del provvedimento n. 158/2019 ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs.152/06 per l'impianto di recupero/smaltimento rifiuti da spazzamento stradale, autorizzato con provvedimento provinciale n. 182 del 09.12.2011, in scadenza il 06.12.2021;
- VISTA** l'istanza di riesame parziale dell'Autorizzazione integrata ambientale presentata da Alto

- Vicentino Ambiente s.r.l. con nota prot. n. 5525 del 02.11.2021 (acquisita al prot. regionale n. 508061 del 04.11.2021);
- CONSIDERATO che la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con nota prot. n. 544687 del 19.11.2021 ha richiesto la documentazione integrativa per il riesame dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA la nota prot n. AVA/2021/0006614/U del 20.12.2021, acquisita al prot. regionale n. 604472 del 28.12.2021, con la quale la ditta Alto Vicentino Ambiente Srl ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;
- VISTA la nota prot. reg. n. 263338 del 10.06.2022 con la quale è stato avviato il procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 ed è stata indetta la Conferenza di Servizi per il 12.07.2022 ai sensi dell'art 14 e 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- CONSIDERATO l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 07 del 23.09.2019), presentato dalla ditta in data 23.09.2019 prot. n. 6602, in ottemperanza alla prescrizione n. 37 del provvedimento n. 158/2019;
- PRESO ATTO delle risultanze della conferenza di servizi del 12.07.2022, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 18.08.2022 prot. n. 364761, e, in particolare che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio del riesame parziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in parola;
- RILEVATO altresì che con la succitata nota del 18.08.2022 si è richiesto alla Ditta di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo, alla luce di quanto si è concordato durante la Conferenza di Servizi;
- VISTA la nota della ditta prot. n. 4926 del 17.10.2022, acquisita al prot. regionale n. 482040 del 17.10.2022, con cui ha trasmesso la nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 07 del 13.10.2022);
- PRESO ATTO del parere favorevole, subordinatamente ad alcune condizioni, di ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici prot. n. 94841 del 26.10.2022, acquisito al prot. regionale n. 506848 del 02.11.2022;
- RITENUTO alla luce di quanto sopra, di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.07 del 13.10.2022;
- PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza ha prorogato la validità dell'autorizzazione all'esercizio n. 182/Suolo Rifiuti/2011 del 09.12.2011 rilasciata alla società Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con sede legale e operativa in via Lago di Pusiano, 4 in Comune di Schio con Determina Dirigenziale n. 71682 del 03.12.2021, acquisita a prot. reg. n. 577480 del 10.12.2021, fino al 06.12.2022 e con successiva Determina Dirigenziale n. 1756 del 06.12.2022, acquisita a prot. reg. n. 566970 del 07.12.2022, fino al 30.06.2023;
- VISTA l'attestazione del versamento degli oneri istruttori eseguito da Alto Vicentino Ambiente S.r.l. in data 27.10.2021, come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la DGR n. 1519 del 26.05.2009;
- RITENUTO di revocare il Decreto della Direzione Ambiente n. 795 del 15.09.2020, ricomprendendo quanto impartito per semplificazione amministrativa nel presente provvedimento;
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 4/2016 e la DGR n. 568/2018;
- VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATA la necessita di riesaminare parzialmente l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019, sulla base degli esiti istruttori soprariportati,

## DECRETA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. Di modificare il punto 8 lettera a) del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019 sostituendola come di seguito specificato:
  - “a) rifiuti urbani e rifiuti speciali: dopo l'accettazione devono essere avviati allo stoccaggio diretto in fossa (come indicato in Allegato C al presente decreto, posizione 8); non è consentito lo stoccaggio in altre aree dell'impianto, fatto salvo l'utilizzo dell'area individuata per lo stazionamento di cassoni contenenti rifiuti in attesa di scarico (come indicato in Allegato C al presente decreto, posizione 28); durante le fermate tecniche delle linee di incenerimento, potrà essere utilizzata l'apposita area (allegato C, posizione 21).
  - e) rifiuti da spazzamento stradale: dopo l'accettazione devono essere avviati allo stoccaggio nei letti di decantazione (come indicato in Allegato C al presente decreto, posizione 29); al termine del processo di decantazione il rifiuto prodotto viene stoccato nella posizione 13 dell'Allegato C al presente decreto.”
3. Di modificare il punto 17 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019 sostituendolo come di seguito specificato:

“17. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, di taratura della strumentazione, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dalla lettera C dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV, per quanto non previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., altresì specificati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC - Rev. 7 del 13.10.2022) trasmesso in data 17.10.2022 ed acquisito al prot. regionale con n. 482040 del 17.10.2022, modificato come segue:

  1. quadro Sinottico: nelle colonne ARPAV contrassegnare con “X” le ispezioni programmate per tutte le voci e, per quanto riguarda la colonna “campionamenti/analisi”, contrassegnare con “X” le voci: rifiuti in ingresso (punto 7.1.2), rifiuti prodotti (punto 7.1.4), emissioni in aria (punto 7.6.2), emissioni acqua (punti 7.7.1 e 7.7.3); per il rumore (punto 7.9.1) indicare “su segnalazione”;
  2. tabella 7.7.3. “Inquinanti monitorati”: per il Depuratore chimico fisico, scarico S2-17, integrare il parametro ammoniacale.”
4. di inserire le seguenti prescrizione nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019, come di seguito specificato:

### Impianto di recupero/smaltimento rifiuti da spazzamento stradale

9-bis. La ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. è autorizzata a gestire il solo rifiuto con codice EER 200303 nell'impianto di recupero/smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Lo stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento dovranno avvenire esclusivamente nelle aree indicate in Allegato C al presente provvedimento e devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) quantità massima totale di rifiuti in ingresso all'impianto: inferiore a 40 t/giorno, di cui quantità massima dei rifiuti in ingresso sottoposti ad operazione D13: inferiore a 20 t/giorno;
- b) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento (operazione D13 + operazione R12): 4900 t/anno;
- c) quantitativo massimo di rifiuti trattati stoccabile in impianto: 640 t (pari a 400 m<sup>3</sup>, come indicato nell'area 13 dell'Allegato B al presente provvedimento).

9-ter. Ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. le attività di gestione rifiuti svolte all'interno dell'impianto di gestione dei residui da spazzamento stradale dovranno essere:

- a) decantazione del rifiuto al fine di eliminare l'acqua presente (operazione **R12 /D13**);
- b) operazione **R13**: messa in riserva di rifiuti e **D15**: deposito preliminare, inteso come stoccaggio di rifiuti trattati nell'impianto, a seconda del destino finale a cui gli stessi saranno avviati.

- 9-quater. Il gestore dovrà effettuare un'adeguata manutenzione e pulizia della pavimentazione delle posizioni 13 e 29 dell'Allegato C e delle aree attigue destinate alla movimentazione al fine di garantirne l'impermeabilizzazione ed evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante; le acque derivanti dalla decantazione del rifiuto e le acque raccolte dalle aree di stoccaggio dei residui dovranno essere coltate al depuratore aziendale presente nel sito, per il tramite della vasca V2.*
- 9-quinquies. Lo stoccaggio del rifiuto con codice EER 200303 deve essere effettuato in modo separato dagli altri stoccaggi presenti nel sito ed identificato in modo univoco, mediante idonea cartellonistica e distinto tra:*
- a) rifiuti in trattamento (operazione R12) e destinati ad impianti di recupero;*
  - b) rifiuti in trattamento (operazione D13) e destinati ad impianti di smaltimento;*
  - c) rifiuti esitanti dalle operazioni di cui al punto a) e destinati a operazioni di recupero;*
  - d) rifiuti esitanti dalle operazioni di cui al precedente punto b) e destinati a operazioni di smaltimento.*
5. Di stabilire che la relazione di cui al punto 38 lettera b) del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019 dovrà contenere un apposito paragrafo che relazioni sull'attività effettuata nell'impianto di gestione dei residui da spazzamento stradale, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dallo stoccaggio), con indicazione degli impianti di destinazione.
  6. Di stabilire che il gestore è tenuto a verificare con la Provincia di Vicenza la necessità di aggiornare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento. In caso sia necessario l'aggiornamento, il termine entro cui procedere con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Vicenza della relativa documentazione attestante l'avvenuta estensione è di **45 giorni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di recupero/smaltimento rifiuti da spazzamento stradale deve intendersi sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione.
  7. Di sostituire l'**Allegato B** e l'**Allegato C** dell'autorizzazione integrata ambientale, Decreto n. 158 del 14.06.2019, rispettivamente con l'**Allegato B** e l'**Allegato C** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  8. Di revocare e sostituire con il presente provvedimento il Decreto della Direzione Ambiente n. 795 del 15.09.2020 e di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le altre indicazioni e le prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 158 del 14.06.2019.
  9. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Alto Vicentino Ambiente srl., al Comune di Schio (VI), alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV-Dipartimento di Vicenza, all'ARPAV-Osservatorio Regionale sui Rifiuti, ad ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e Viacqua SpA, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.
  10. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
  11. In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
  12. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dott. Paolo Giandon  
(firmato digitalmente)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## Allegato B al Decreto n. 382 DEL 22/12/2022

*Quantitativi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto.*

<i>Riferimento in planimetria (allegato C)</i>	<i>Rifiuto in ingresso</i>	<i>mc</i>	<i>tonnellate</i>
8	Fossa L1 + L2 + L3	<b>4.200</b>	1.700
9	Rifiuti Sanitari	<b>500</b>	20
6-7-11-12-19-20-25	Aree adibite alla gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di incenerimento e da processo di trattamento delle acque	<b>2.400</b>	3.250
21	Aree di travaso utilizzate occasionalmente per stoccaggio di rifiuto urbano in ingresso in attesa di essere caricato su camion per il trasporto alla discarica o all'impianto di appoggio in occasione di fermate tecniche delle linee di incenerimento	<b>2.700</b>	600
28	Area per lo stazionamento di <b>max n. 4 cassoni</b> contenenti rifiuti in attesa di scarico in fossa		
13	Deposito residui da spazzamento stradale	400	640
Quantitativi massimi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto		<b>10.200</b>	<b>6.210</b>



*Individuazione planimetrica dei punti di emissione in atmosfera autorizzati (camini C1 e C3), dei punti di scarico e delle aree di deposito rifiuti.*

